



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5729

Seduta del 15/12/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA (ARA LOMBARDIA) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Lucia Silvestri

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il D.lgs n. 52 del 11/05/2018, , recante *“Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”* che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991 n. 30 e che, all'art. 11, prevede l'emanazione di disposizioni attuative, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che fino all'emanazione delle suddette disposizioni attuative e al conseguente adeguamento delle procedure applicative per la riproduzione animale, si fa riferimento a quanto previsto dal DM n. 403 del 19 luglio 2000 *“Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente la disciplina della riproduzione animale”* e, in particolare:

- agli artt. 33, comma 2 e 35, comma 1 e 2 che stabiliscono che i responsabili della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o dell'impianto di embrioni (operatori di inseminazione artificiale, allevatori, operatori di impianto embrionale) devono trasmettere, entro 60 giorni dalla data di compilazione, la parte di modulo CIF/CIE all'uopo predisposta alle Associazioni Provinciali Allevatori che elaborano i dati in essi contenuti e provvedono ad inviarli trimestralmente ad A.I.A. e alle Associazioni Nazionali che tengono i Libri Genealogici o Registri Anagrafici ed alla Regione;
- all'art. 34, comma 3 che prevede che i moduli di certificazione di avvenuto accoppiamento o di intervento d'inseminazione artificiale (certificato di intervento fecondativo: CIF) e di impianto embrionale (certificato di impianto embrionale: CIE) sono rilasciati dalla Regione e addebitati al richiedente, al prezzo stabilito periodicamente dalla stessa, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione ed elaborazione;
- all'art. 33, comma 5 che stabilisce che le Regioni possono consentire la sostituzione dei certificati (CIF e CIE) e del registro aziendale per gli allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, o per gli allevamenti aderenti a piani di assistenza tecnica in zootecnia, con una documentazione riepilogativa, completa di tutti gli elementi previsti nel CIF o CIE stessi e rispondente alle esigenze di gestione e trasmissione dei dati previsti dal d.m. stesso, secondo quanto indicato nella circolare Mi.r.a.a.f. del 21 dicembre 1994, n. 22, punto 13;
- all'art. 5 comma 1 che prevede che le Regioni provvedono, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare i cavalli ed



Regione Lombardia

LA GIUNTA

asini stalloni, per i quali non siano stati istituiti in Italia il Libro Genealogico (LG) o il Registro Anagrafico (RA), che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale (con esclusione dei cavalli da corsa e per sport equestri), autorizzandone l'utilizzo per la fecondazione in monta naturale pubblica/privata, tenendo conto delle deroghe previste per legge;

VISTA la circolare del Mipaaf - Ex DG COSVIR 10 del 5/7/2012, Prot.n. 0014668, che prevede l'impiego degli stalloni equini di razze cosmopolite, anche per la produzione di seme e per l'inseminazione artificiale pubblica, in via transitoria nelle more dell'istituzione di specifici LG o RA, in conformità al Disciplinare del RA per le razze equine ed asinine a limitata diffusione;

VISTA la DGR. IX/4536 del 19/12/2012 con la quale sono state definite le indicazioni operative per l'attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di riproduzione disponendo di affidare ad alle associazioni allevatori, tramite convenzione alcune attività connesse alla gestione delle certificazioni degli interventi riproduttivi ed alla valutazione dei riproduttori equidi di interesse locale;

VISTE le convenzioni:

- n. 17637/2013 - di durata triennale - stipulata in data 18/02/2013, con scadenza il 31/12/2015 tra Regione Lombardia, APA e ARAL, di cui alla sopracitata DGR n. IX/4536/2012;
- n. 19130/2016 - di durata triennale - stipulata in data 24/02/2016, con scadenza il 31/12/2018 tra Regione Lombardia e ARAL, di cui alla sopracitata DGR n. IX/4536/2012, sulla base dello schema approvato con DGR n. X/4789/2016;
- n. 12419/2019 - di durata biennale - stipulata in data 26/02/2019, con scadenza il 31/12/2020, prorogata al 31/12/2021 con DDS n. 12941/2020, tra Regione Lombardia e ARAL, di cui alla sopracitata DGR n. IX/4536/2012, sulla base dello schema approvato con DGR n. XI/1308/2019;

DATO ATTO che:

- a seguito della riorganizzazione su base regionale del sistema associativo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

degli allevatori, le competenze attribuite nella normativa di riferimento alle associazioni allevatori provinciali sono state ricondotte in capo all'associazione regionale e in particolare, per quanto riguarda Regione Lombardia, il Decreto del Presidente n. 887 del 01/02/2018, ha approvato la modifica dello statuto dell'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (denominata ARA Lombardia), concludendo entro il 31/12/2018 il processo di trasformazione della medesima da associazione di II° grado ad associazione di I° grado facendo confluire le associazioni preesistenti nell'unica associazione allevatori regionale;

- con nota prot. RL n. M1.2021.0184829 del 06/10/2021 la Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità ha richiesto ad ARA Lombardia la disponibilità per l'affidamento, alle medesime condizioni, delle attività di cui alla sopraindicata convenzione biennale n. 12419/2019, per una durata biennale (dal 01/01/2022 al 31/12/2023), specificando che la stessa conterrà una clausola di recesso (entro i 6 mesi dalla scadenza) o proroga (di ulteriori 6 o 12 mesi) per far fronte al caso di eventuali anticipazioni o differimenti nell'emanazione del decreto ministeriale attuativo, previsto dal D. Lgs 52/2018, qualora le sue specifiche disposizioni, non fossero più conformi a quanto stabilito dalla DGR 4536/2012;
- con nota prot. ARAL 1786 del 07/10/2021 (prot. RL n. M1.2021.0185737 del 07/10/2021) ARA Lombardia concorda con la necessità di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento delle medesime attività connesse alla Riproduzione Animale accettando la sopraindicata proposta;

RIFERITO dal Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità che, al fine di garantire il proseguimento delle sopra citate attività, nelle more dell'emanazione delle Disposizioni attuative del D.Lgs n. 52/2018 (Disciplina della Riproduzione Animale), è necessario:

- procedere all'approvazione di uno schema di convenzione, senza sostanziali modifiche rispetto a quello di cui alla Convenzione n. 12419/2019, in scadenza in data 31/12/2021, come da allegato alla presente deliberazione, affidando nuovamente tali attività all'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARA Lombardia), in quanto l'unificazione in ARA Lombardia dei servizi istituzionali, in precedenza svolti dalle Associazioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Provinciali Allevatori e Associazioni Interprovinciali Allevatori (APA/AIPA), semplificano e rendono più efficiente la gestione tecnica e la rendicontazione delle medesime attività;

- definire la durata della convenzione in 24 mesi, considerato che:
 - il termine del 09/12/2019 per l'emanazione con Decreto Ministeriale delle nuove disposizioni attuative della Disciplina della Riproduzione Animale stabilito nel D. Lgs. 52/2018 (art. 11) è trascorso;
 - la proposta relativa al Decreto Ministeriale sopra citato, su cui è stata espressa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni in data 5 novembre 2020, sta compiendo l'iter di approvazione in seno agli Organi competenti;
 - sono necessari tempi tecnici per il recepimento e l'attuazione di tali disposizioni e per la riorganizzazione dei servizi forniti dall'ARA Lombardia ai propri associati e agli operatori del settore interessati;
- prevedere nello schema di convenzione una specifica clausola di recesso (entro i 6 mesi dalla scadenza) o proroga (di ulteriori 6 o 12 mesi) per far fronte al caso di eventuali anticipazioni o differimenti nell'emanazione di detto Decreto ministeriale attuativo, qualora le sue specifiche disposizioni non fossero più conformi a quanto stabilito dalla DGR IX/4536/2012, e quindi dalla convenzione;
- prevedere che la copertura dei costi delle attività oggetto della convenzione saranno effettuate utilizzando esclusivamente le somme introitate da Regione Lombardia sul capitolo 3.0200.03.4290, derivanti dai versamenti effettuati dagli operatori interessati (operatori di inseminazione artificiale, allevatori) per il rilascio dei moduli per la certificazione degli interventi fecondativi (CIF) e degli impianti embrionali (CIE), per le registrazioni riepilogative di intervento fecondativo e per le autorizzazioni alla fecondazione dei riproduttori equidi di interesse locale, come stabilito ai punti 8 e 9 della sopra citata DGR IX/4536/2012;

RIFERITO altresì dal Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità che gli esiti istruttori hanno evidenziato che si conferma la congruità dei costi valutati in precedenza, indicati per la predisposizione, stampa, distribuzione, registrazione/elaborazione dei dati nonché di quelli inerenti alla valutazione tecnica dei riproduttori equidi, che non vengono modificati rispetto al precedente schema di convenzione;

VISTO lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VAGLIATE e assunte come proprie le predette considerazioni

All'unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Recepite interamente le premesse

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Regione Lombardia e l'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARA Lombardia) per lo svolgimento delle attività connesse all'applicazione della disciplina della riproduzione animale ed in particolare alla gestione delle certificazioni degli interventi riproduttivi ed alla valutazione dei riproduttori equidi di interesse locale di cui alla dgr. IX/4536 del 19/12/2012, nelle more dell'emanazione delle Disposizioni attuative del D.Lgs. n. 52/2018 (Disciplina della Riproduzione Animale);
2. di stabilire che la convenzione di cui al punto 1) avrà durata di 24 mesi, individuata considerando:
 - i tempi tecnici di approvazione della proposta di DM attuativo del D.Lgs n. 52/2018;
 - i tempi tecnici necessari al recepimento e all'attuazione di tali disposizioni e alla riorganizzazione dei servizi forniti dall'ARA Lombardia ai propri associati e agli operatori del settore interessati;
3. di prevedere nello schema di convenzione una specifica clausola di recesso (entro i 6 mesi dalla scadenza) o proroga (di ulteriori 6 o 12 mesi) per far fronte al caso di eventuali anticipazioni o differimenti nell'emanazione di detto D.M. attuativo, qualora le sue specifiche disposizioni, non fossero più conformi a quanto stabilito dalla DGR 4536/2012, e quindi dalla convenzione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4. di delegare il Dirigente di Struttura della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità alla stipula della convenzione e a tutti gli adempimenti conseguenti;
5. di prevedere che per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione di cui al punto 1) verranno utilizzate esclusivamente le somme introitate sul capitolo 3.0200.03.4290 da Regione Lombardia derivanti dai versamenti effettuati dagli operatori interessati (operatori di inseminazione artificiale, allevatori) per il rilascio dei moduli per la certificazione degli interventi fecondativi (CIF) e degli impianti embrionali (CIE), per le registrazioni riepilogative di intervento fecondativo, e per le autorizzazioni alla fecondazione dei riproduttori equidi di interesse locale, come stabilito ai punti 8 e 9 della citata DGR IX/4536/2012;
6. di stabilire che per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione di cui al punto 1) la spesa graverà sul capitolo 16.01.104.4291 connesso al capitolo di entrata sopraindicato 3.0200.03.4290;
7. di stabilire che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del Dlgs 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge